



Il regolamento ha scopo integrativo e/o di rettifica delle norme contemplate nello statuto. I seguenti articoli, unitamente alle disposizioni vigenti, disciplinano il funzionamento dell'associazione Pro Loco Cefalù.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -

1. La Pro Loco non può in alcun modo essere utilizzata come veicolo per il compimento di interessi personali.
2. Le azioni poste in essere per lo svolgimento delle attività andranno ad esclusivo beneficio della collettività. Le iniziative e gli eventi pianificati saranno riconducibili unicamente alla Pro Loco Cefalù e, per nessuna ragione ascrivibili a singoli soci.
3. Il CDA, per l'esecuzione dei progetti che prevedono un impegno di spesa, è tenuto a richiedere la presentazione di preventivi, per beni e servizi, da parte di una pluralità di soggetti.

Art. 2 – SOCI ORDINARI E BENEMERITI --

1. Tutti i cittadini residenti nel territorio italiano, che godono dei diritti civili ed offrono garanzia di serietà ed operosità, possono far parte della Pro Loco Cefalù, in qualità di socio.
2. Non possono far parte dell'associazione coloro i quali hanno subito condanne che comportano l'esclusione dal pubblico impiego di cui all'art.85 DPR 3/57 e successive modifiche, salvo deroghe proposte ed approvate dall'Assemblea dei Soci.
3. Gli enti e le associazioni residenti nel territorio del Comune di Cefalù possono far parte della Pro Loco in qualità di socio benemerito.
4. La domanda di ammissione alla Pro Loco, redatta su apposito modulo deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell'associazione. Essa implica l'incondizionata accettazione dello statuto e del regolamento in vigore. Il rilascio della relativa tessera deve avvenire successivamente alla trascrizione sul libro dei soci.
5. La quota associativa da versare all'atto dell'iscrizione alla Pro Loco Cefalù, è stabilita dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
6. Le quote devono essere pagate, entro 10 giorni dall'istanza di iscrizione, tramite un membro del CDA, ricevendo apposita ricevuta di pagamento, o mediante versamento sul C/C dell'associazione.
7. Il termine del 31 marzo sarà da considerarsi come ultimo per il rinnovo dei tesseramenti.
8. Il socio che non si sarà messo in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, verrà considerato dimissionario e di ciò dovrà essere avvertito tramite comunicazione ufficiale e comprovante.
9. I nuovi tesseramenti potranno avvenire durante tutto il corso dell'anno. Per questi ultimi la data di scadenza per il rinnovo è da considerarsi sempre quella del 31 dicembre successivo all'iscrizione.
10. Il socio ha diritto a rimborsi, per le spese sostenute durante lo svolgimento di attività autorizzate dall'Assemblea dei Soci.
11. Ad esclusione dei membri del direttivo, tutti i soci hanno diritto ad una retribuzione, se, in seguito ad una richiesta di preventivo, esso risultasse il più vantaggioso tra quelli pervenuti all'associazione.

12. L'ammissione alla Pro Loco di enti, associazioni o persone in qualità di soci onorari e/o benemeriti, è proposta con delibera del CDA e dovrà essere sempre prevista l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
13. Possono diventare soci onorari le associazioni, gli enti e le persone che per meriti altamente morali, sociali, turistici, sportivi, architettonici, urbanistici, giuridici, etc., hanno contribuito in maniera fattiva a favore della Pro Loco o comunque a favore del Comune di Cefalù.

Art. 3 – ASSEMBLEA DEI SOCI --

1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, in aggiunta a quanto previsto dall'art.8 co6 dello statuto e come indicato nel modulo di iscrizione, potrà essere effettuata, previo consenso manifestato in forma scritta, a mezzo e-mail, sms, social network o telefonata a ciascuno dei soci ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. È prevista, inoltre, l'affissione del manifesto nella sede sociale dell'associazione o all'Albo Pretorio del Comune
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente almeno 48 ore prima della seduta.
3. Il CDA al fine di portare avanti le finalità indicate dallo Statuto può istituire opportuni gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Art. 4 – TENUTA DELLA CONTABILITA'--

1. Tutte le spese devono essere dimostrate da regolare scontrino fiscale o fattura e registrate sulle scritture contabili.
2. Il Presidente deve accendere il c/c bancario o postale, presso una banca che sarà decisa unitamente al Segretario, previa comparazione delle condizioni proposte da almeno tre istituti di credito.
3. Le entrate devono essere depositate sul c/c bancario o postale. Hanno accesso al conto in forma congiunta il Presidente e il Segretario.
4. E' consentita la costituzione di un fondo di economato per le spese minime a disposizione del Presidente e del Segretario, relativo a spese di cancelleria, pulizia e mantenimento locali. L'entità del fondo e la forma di rendicontazione è definita in sede di approvazione di bilancio di previsione.

SISTEMA ELETTORALE

Art. 5 – AVENTI DIRITTO AL VOTO –

1. Ha diritto di voto: il socio la cui iscrizione sul libro dei soci risulti da almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e che sia in regola con gli obblighi dello statuto, del regolamento, con il pagamento della quota associativa e con il versamento di ulteriori conferimenti deliberati dagli organi sociali.
2. Il socio non può delegare il proprio diritto al voto ad un altro socio.

Art. 6 – CANDIDATI –

1. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.
2. La presentazione della candidatura al CDA deve avvenire mediante comunicazione scritta, a firma autografa, da inoltrare alla segreteria della Pro Loco entro e non oltre i sei giorni antecedenti la convocazione dell'Assemblea elettiva. Non saranno accettate candidature presentate dopo tale termine.
3. Tutte le candidature presentate ed accettate dal CDA uscente saranno esposte in sala prima dell'Assemblea ed elencate su unica scheda di votazione.

Art. 7 – INSEDIAMENTO DEL SEGGIO --

1. Il Presidente, al momento del rinnovo delle cariche, insedia il Collegio degli Scrutatori e proclama il numero degli eleggibili deliberato a norma dello statuto.
2. Gli scrutatori devono essere individuati, dall'Assemblea, tra i soci non candidati aventi diritto al voto.
3. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.

4. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'insediamento del Collegio degli Scrutatori. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.
5. Gli scrutatori, dopo aver accertato l'identità degli elettori, devono: consegnare le schede agli aventi diritto, sulla base degli elenchi di cui agli articoli precedenti, scrutinare le schede votate entro la fine della seduta, redigere e sottoscrivere il verbale delle risultanze delle elezioni.
6. L'urna in cui vengono deposte le schede votate deve essere sistemata all'interno della sala in cui si svolge l'Assemblea e deve essere custodita dagli scrutatori, al pari delle schede di votazione.
7. In caso di richiesta di duplicato di scheda, ne può essere consegnata solo un'altra, dopo aver ritirato ed annullato quella non utilizzata.
8. Le schede contenenti un numero di preferenze maggiore di quello consentito sono da considerare nulle. Come pure vanno annullate le schede che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.

Art. 8 – ELEZIONI --

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
2. Ciascun socio esprime massimo tre preferenze.
3. Il socio avente diritto al voto dovrà esprimere la sua preferenza barrando la casella corrispondente al nome.
4. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione, nel caso di ulteriore parità si sceglierà il più giovane.
5. I candidati eletti, proclamati dal Presidente dell'Assemblea, dovranno riunirsi non oltre 20 giorni dalla data delle elezioni unitamente al Presidente, al Segretario uscente, per il regolare passaggio di consegne.
6. Qualora il Presidente dovesse presentare le sue dimissioni, entro trenta giorni il Vicepresidente o il Presidente uscente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo componente del CDA.
7. Se a dimettersi sono uno o più membri del CDA, opera un meccanismo automatico di sostituzione con i non eletti, secondo l'ordine di preferenze riportato. Gli eventuali posti ancora vacanti saranno attribuiti mediante elezione. La durata dell'incarico si esaurirà contestualmente alla scadenza del mandato degli amministratori in carica all'atto della nomina.
8. Nel caso che decada la maggioranza o la totalità dei membri assegnati, il Presidente uscente o il Vicepresidente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l'Assemblea dei Soci, per il ripristino dell'organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni. In assenza di ciò, avvenuto il riconoscimento da parte degli organi preposti, la Pro Loco viene commissariata dalla Provincia, al fine di ripristinare la regolarità statutaria.
9. Il CDA dura in carica per il tempo previsto dallo Statuto e, ad eccezione del Consiglio Direttivo c.d. provvisorio, terminerà il proprio mandato il 31 gennaio dell'anno di naturale esaurimento.

Le delibere dell'Assemblea dei Soci, successive alla data di approvazione del regolamento ed aventi oggetto disposizioni normative, saranno integrate al presente testo al fine di colmare eventuali lacune.

L'entrata in vigore di possibili modifiche deliberate dal CDA avverrà previa approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente.

Il presente regolamento, letto ed approvato con voto unanime (30/01/12), è immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Maria Rosa Cipriano

Il Presidente
Fabio Coco